



MIM

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO CIRIÈ II

VIA ROMA, 42 – 10073 CIRIÈ (TO)

☎ 011 9210031



C.F.: 920 47220014 - C.M.: TOIC8AL00D - SITO: www.cirie2.edu.it

✉ TOIC8AL00D@istruzione.it

✉ TOIC8AL00D@pec.istruzione.it

Ai docenti, al personale ATA, alle famiglie
dell'I.C. Ciriè 2

Ciriè, 27 novembre 2024

Circolare n. 93

OGGETTO: Applicazione della normativa contro il fumo

La Legge n. 584 del 1975 e la Direttiva Ministeriale 14/12/1995, ancora in vigore, prevedono il **divieto di fumare** all'interno di determinati edifici tra cui le scuole di ogni ordine e grado.

L'art. 4 del D.L. n.104 del 12 settembre 2013 ha integrato la disciplina vigente a tutela dei non fumatori (art. 51, L. n. 3 del 16 gennaio 2003), estendendo il divieto di fumo previsto per i locali chiusi anche alle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Lo stesso articolo vieta altresì l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi.

Pertanto, si ribadisce che **il divieto di fumare vige in tutti i locali o spazi, interni ed esterni** e nello specifico aule, atri, corridoi, scale, biblioteche, tutti i locali adibiti a laboratori, servizi igienici, palestre, spogliatoi, locali riservati al personale ATA o docente, spazi destinati a magazzini, archivi e deposito di sussidi e attrezzature, uffici di segreteria e presidenza, cortili, aree verdi esterne, spazi antistanti l'accesso ai plessi e ogni altro locale o altra area presenti all'interno e all'esterno di pertinenza degli edifici scolastici, comunque delimitati da recinzione.

La Circolare esplicativa del 28/03/01 emanata dal Ministero della Sanità ribadisce l'introduzione, all'interno di suddetti edifici, di un sistema di controllo/sanzione al fine di rendere operative le norme in vigore.

La Legge Finanziaria del 2001 (art. 52, comma 20- Legge 448/01) ha inasprito in modo rilevante le sanzioni per chi non ottempererà a tale divieto, in particolare:

- da 25 € a 250 €, per i trasgressori al divieto;
- da 200€ a 2.000 €, per i Dirigenti che omettano di sorvegliare o che non predispongano un sistema di sorveglianza.

La finanziaria 2005 (L. 311/04, c. 189) ha ulteriormente aumentato del 10% l'importo delle sanzioni, non abrogando l'art. 16 della L. 689/81 che per i trasgressori ammette il pagamento di una somma ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale. Pertanto, la sanzione pecuniaria minima ammonta a € 55,00.

Le figure abilitate a comminare la sanzione sono i funzionari incaricati, oltre al Dirigente Scolastico.

Sono individuate le seguenti persone nei diversi plessi:

- Scuola dell'Infanzia - Collodi: Bertoldo Paola
- Scuola dell'Infanzia - Piazza Scuole: Poloniato Roberta
- Scuola dell'Infanzia - Vauda: Caresio Rita
- Scuola Primaria - Bon Bosco: Baima Valentina, Baima Sara
- Scuola Primaria - Fenoglio: De Toma Paola
- Scuola Primaria - San Carlo: Berta Arianna Marzia, Ronchini Simona
- Scuola Primaria - Vauda: Irena Giovanna, Sebastiani Chiara
- Scuola Secondaria di I grado: Perrero Antonella

Il personale docente e ATA, gli allievi e le famiglie nonché educatori e altri addetti, a vario titolo operanti nell'Istituto Comprensivo, sono parte integrante nella gestione del sistema.

Per parte integrante si intende che chiunque ravvisi una violazione alla normativa in oggetto deve darne comunicazione al funzionario incaricato o al Dirigente Scolastico.

Il personale scolastico e gli allievi che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariella MILONE

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)